



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Vera Marletta	Giudice relatore
dott. Fabio Letterio Ciruolo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8110/2014 R.G. promossa da:

CLAUDIO ALLEGRETTI (c.f. LLGCLD66P11I754Z)

EMILIO TAFURI (c.f. TFRMLE66S03F943U)

AGATA TAFURI (c.f. TFRGTA68A67F943B)

CHIARA FORTUNA (c.f. FRTCHR82R69I754T)

Tutti con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA CALAFIORE e elettivamente domiciliati in viale S.Panagia n.136/C 96100 Siracusa, presso il difensore avv. CLAUDIA CALAFIORE

GIUSEPPE ORLANDO (c.f. RLNGPP63H26I754Y) con il patrocinio dell'avv. PULEO ALESSIA e elettivamente domiciliato in Via Italia, 42, 96100 Siracusa, presso il difensore avv. PULEO ALESSIA

ATTORI

contro:



ACQUARIUS 89' SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00932410897), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO MARCELLO e elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.9 CATANIA, presso lo studio dell'AVV. EMILIO CASTORINA CATANIA

CONVENUTA

All'udienza del 18 febbraio 2019, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27-28/05/2014 Allegretti Claudio, Fortuna Chiara, Tafuri Agata, Tafuri Emilio e Orlando Giuseppe convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Catania- sezione specializzata in materia di impresa- la soc.coop. Acquarius 89' e, previa sospensione delle delibere assembleari del 15.6.2011 e del 30.9.2011, chiedevano dichiararsi l'illegittimità del recesso dalla società da parte dei soci assegnatari del II lotto nonchè dichiararsi l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia delle delibere assembleari del 15.6.2011 e del 30.9.2011.

Si costituiva la cooperativa convenuta, contestava in fatto e in diritto il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza del 3.5.2015 il Giudice designato rigettava la richiesta di sospensione delle delibere assembleari del 15.6.2011 e del 30.9.2011 e il Tribunale, con ordinanza del 21.7.2015, rigettava il reclamo proposto dagli attori.

Acquisita in atti la documentazione prodotta, all'udienza del 18.2.2019, sulle conclusioni delle parti e previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Giova evidenziare in premessa che risulta dagli atti di causa che Tafuri Agata e Tafuri Emilio hanno rinunciato all'azione promossa con atti rispettivamente notificati il 10.07.2018 e tale rinuncia è stata accettata dalla cooperativa con dichiarazioni notificate il 14.02.2019; risulta altresì che Orlando Giuseppe ha rinunciato all'azione con dichiarazione depositata in atti il 29.5.2017 e accettata dalla



convenuta con dichiarazione notificata in via telematica il 26/6/2018.

In conseguenza dell'avvenuta rinuncia all'azione va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte da Tafuri Agata, Tafuri Emilio e Orlando Giuseppe nei confronti della Soc. coop. Acquarius '89 (e in tal senso ha concluso la difesa della cooperativa), con compensazione delle spese di lite tra le parti.

Con riferimento poi alla posizione degli altri attori non rinuncianti Allegretti Claudio e Fortuna Chiara va rilevato che la convenuta, sin dalla costituzione in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'improponibilità delle domande avversarie, in virtù dell'efficacia della clausola compromissoria sancita dall'art. 38 dello Statuto della società cooperativa Acquarius '89.

L'eccezione di incompetenza per esistenza della clausola compromissoria è fondata e deve essere accolta.

Giova osservare invero che l'art. 38 dello statuto sociale prevede che *<<nel rispetto dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla Legge alla competenza dell'autorità giudiziaria in quelle per le quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori ad euro 10.000,00 e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.*

Rientrano nella competenza del Collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso.... Il ricorso agli arbitri deve essere proposto , a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia. Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi>> .

Orbene, la clausola statutaria prevista all'art. 38 non solo esclude l'applicabilità della giurisdizione ordinaria relativamente ad ogni controversia tra il socio e la società tra cui, chiaramente l'impugnazione delle delibere assembleari, ma prevede espressamente il vincolo arbitrale in merito al



recesso del socio.

Ne segue che la contestazione in esame, diversamente da quanto affermato incidentalmente dal Giudice della cautela, rientra nell'ambito delle controversie sotto la copertura della clausola arbitrale.

Tale "copertura" per pacifica giurisprudenza si estende anche alle ipotesi in cui ad agire – come nella specie – sia un socio già receduto dalla compagine sociale.

La giurisprudenza ha infatti chiarito l'irrelevanza per il patto arbitrale delle vicende inerenti il rapporto negoziale al quale esso acceda, in coerente applicazione del principio di autonomia della clausola sancito dall'articolo 808 del Codice di procedura civile (si vedano le sentenze 565/1999 e 22608/2011 della Cassazione).

In altri termini, la clausola compromissoria è un contratto a effetti processuali, autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato: pertanto, nessun evento che investa quest'ultimo (incluse la sua modificazione, invalidazione o cessazione) è idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso (cfr. Tribunale di Milano 30 ottobre 2012, 23 gennaio 2014, 15 luglio 2014 e 23 gennaio 2017; 15 maggio 2017; Trib. L'Aquila Sez. imprese 27.3.2018).

Peraltro risulta con evidenza dagli atti processuali che parte attrice era ben a conoscenza della clausola in questione, tenuto conto del fatto che erano già state chiamate in giudizio arbitrali, arbitro unico l'avv. Salvatore La Rosa, nominato dal presidente del Tribunale di Siracusa, per essere giudicate in merito all'omesso pagamento dei contributi sociali, conclusi con condanne a loro carico.

Per completezza va poi rilevato nel merito che, in sede di reclamo, il Collegio si era già espresso sulla validità delle delibere assembleari in oggetto, dando atto che: a) la delibera del 15.06.2011 si riferisce al piano di pagamento della Tecma Europa s.r.l. e, quindi, non ha ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio; b) la delibera del 30.09.2011 non può essere impugnata in quanto è stato approvato il bilancio di esercizio successivo e, pertanto, ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., l'impugnativa è inibita.

Va infine osservato che la difesa degli attori Allegretti e Fortuna non è più comparsa alle udienze celebratesi dal 18 aprile 2017, né ha svolto alcuna attività difensiva conclusionale.

Le spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare e del reclamo, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.



P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8110/2014 R.G., così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte da Tafuri Emilio, Tafuri Agata e Orlando Giuseppe nei confronti della società cooperativa Acquarius '89 e compensa tra le parti le spese di giudizio.
- 2) dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 38 dello statuto della società in relazione alle domande proposte da Allegretti Claudio e Fortuna Chiara, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge.
- 3) condanna Allegretti Claudio e Fortuna Chiara al rimborso delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in € 11.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa , in essi compresi i compensi per la fase cautelare (€ 3.000,00) e per il reclamo (€ 3.000,00).

Così deciso in data 20/06/2019 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

Il Presidente

Dott.Mariano Sciacca

Il Giudice relatore

Dott. Vera Marletta

